DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
N. 184 DEL 1° OTTOBRE 2010

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE, RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO
(PER LA PARTE DI INTERESSE)

Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Articolo 7
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Articolo 8
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
(vds. TABELLA A)

2. a decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
(vds. TABELLA B)

NELL'AMBITO DEL MEDESIMO D.P.R. IL TITOLO I È RIFERITO AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO), MENTRE IL TITOLO II RIGUARDA L'ARMA DEI CARABINIERI E LA GUARDIA DI FINANZA

- L'ART. 8, COMMA 1, CONFERMA L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PER L'ANNO 2008
- L'ART 8, COMMA 2, RIDETERMINA LE MISURE DELLA VOCE STIPENDIO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2009

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

L'ART. 8, COMMA 4, PRECISA CHE GLI AUMENTI INDICATI ASSORBONO L'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ATTUALMENTE CORRISPOSTA

Articolo 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 10
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

(vds. TABELLA C)

PREVEDE L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ PENSIONABILE, A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2009

Articolo 11
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
   a. per l'anno 2008:
      - Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
      - Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
   b. per l'anno 2009:
      - Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
      - Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
   c. a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
      - Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
      - Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.

INCREMENTA IL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ARMA DI 0,5 M€ PER IL 2008, 8,5 M€ PER IL SOLO 2009 E 5,8 M€ A DECORRERE DAL 2010

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Articolo 12
Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'art. 29, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

(vds. TABELLA D)

PREVEDE L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ORARIE DELLO STRAORDINARIO, DAL 1° GENNAIO 2010

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Articolo 14
Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Articolo 15
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l'anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
   - Per l'anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università"; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   - A decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007. n. 244; quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A (Art. 8 co. 1)

Stipendi a decorrere dal 1° gennaio 2008	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
Maresciallo Aiutante sUPS “Luogotenente”/ Maresciallo Aiutante “Luogotenente”	139,00	11,00	23.025,35
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Brigadiere capo	120,25	9,52	19.919,41
Brigadiere	116,25	9,20	19.256,81
Vice Brigadiere	112,25	8,89	18.594,21
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	19.801,28
Appuntato scelto	111,50	8,83	18.469,98
Appuntato	108,00	8,55	17.890,20
Carabiniere scelto / Finanziere scelto	104,50	8,27	17.310,43
Carabiniere / Finanziere	101,25	8,02	16.772,06

TABELLA B (Art. 8 co. 2)

Stipendi a decorrere dal 1° gennaio 2009	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Gradi		euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
Maresciallo Aiutante sUPS “Luogotenente”/ Maresciallo Aiutante “Luogotenente”	139,00	92,67	24.005,60
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
Maresciallo Aiutante sUPS / Maresciallo Aiutante	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Brigadiere capo	120,25	80,17	20.767,18
Brigadiere	116,25	77,50	20.076,38
Vice Brigadiere	112,25	74,83	19.385,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Appuntato scelto	111,50	74,33	19.256,05
Appuntato	108,00	72,00	18.651,60
Carabiniere scelto / Finanziere scelto	104,50	69,67	18.047,15
Carabiniere / Finanziere	101,25	67,50	17.485,88

TABELLA C (Art. 10 co. 1)

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	17,90	830,60
Capitano	17,50	815,10
Tenente	17,40	807,70
Sottotenente	16,70	775,00
Maresciallo Aiutante SUPS “Luogotenente”/Maresciallo Aiutante Luogotenente	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante	17,00	789,10
Maresciallo capo	16,20	753,50
Maresciallo ordinario	15,70	730,10
Maresciallo	15,20	707,20
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	15,60	726,70
Brigadiere capo	15,60	726,70
Brigadiere	14,70	683,90
Vice Brigadiere	14,60	680,50
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	16,20	615,10
Appuntato scelto	16,20	615,10
Appuntato	17,10	562,40
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	19,00	519,30
Carabiniere / Finanziere	19,90	487,80

TABELLA D (Art. 12 co. 1)

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		**Feriale**	**Notturno o festivo**	**Notturno festivo**
Gradi	Parametri	euro	euro	euro
Tenente Colonnello/Maggiore	**150,00**	15,52	17,54	20,24
Capitano	**144,50**	14,95	16,89	19,49
Tenente	**139,00**	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	**133,25**	13,78	15,58	17,98
Maresciallo aiutante sUPS “Luogotenente”/ Maresciallo aiutante “Luogotenente”	**139,00**	14,38	16,25	18,76
Maresciallo aiutante sUPS/Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado)	**135,50**	14,01	15,84	18,28
Maresciallo aiutante sUPS/Maresciallo aiutante	**133,00**	13,76	15,55	17,95
Maresciallo capo	**128,00**	13,24	14,97	17,27
Maresciallo ordinario	**124,00**	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	**120,75**	12,49	14,12	16,29
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	**122,50**	12,67	14,33	16,52
Brigadiere capo	**120,25**	12,44	14,06	16,23
Brigadiere	**116,25**	12,02	13,59	15,69
Vice Brigadiere	**112,25**	11,61	12,12	15,15
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	**113,50**	11,74	13,28	15,32
Appuntato scelto	**111,50**	11,54	13,04	15,05
Appuntato	**108,00**	11,17	12,63	14,57
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	**104,50**	10,81	12,22	14,10
Carabiniere / Finanziere	**101,25**	10,48	11,84	13,66